

LE MISURE TECNOLOGICHE DI PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Prof. Avv. Giorgio Spedicato

*Professore associato di Diritto Commerciale
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna*




Uno sguardo da lontano...



«La dottrina ha avuto il torto di considerare i casi isolati e rari di copie a mano di libri o di studi parziali su opere figurative, i quali portano un trascurabile pregiudizio alla privativa dell'autore, ed ha posto, affrettatamente, una regola generale, la quale potrà, in ipotesi che domani le invenzioni moderne renderanno comuni e cotidiane le riproduzioni, colpire a morte il diritto d'autore»

E. Piola Caselli, *Trattato del diritto d'autore*, Torino, UTET, 1927.



Le «Copyright Wars»



VS




napster.



MEGAUPLOAD






La risposta giuridica...

Alcuni esempi:

- WIPO Copyright Treaties
- Digital Millennium Copyright Act
- Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione
- Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (IPRED)

e così via...




...e la risposta tecnologica


«The Answer to the Machine is in the Machine»



«Lex Informatica»
Joel Reidenberg





«Codice»
Lawrence Lessig




Quando la «legge» assiste il «codice»


ANTICIPAZIONE DELLA TUTELA:





Una preliminare distinzione





LE NORME



WIPO Copyright Treaty (1996)

Article 11


Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law.



WIPO Copyright Treaty (1996)

I «nodi» interpretativi fondamentali:


- la protezione deve essere adeguata ed effettiva
- le MTP sono tutelate se e in quanto “efficaci”
- le MTP sono tutelate se e in quanto usate “in connessione” con l’esercizio dei diritti ai sensi di WCT e CUB
- le MTP sono tutelate se e in quanto restringono atti “non autorizzati dai titolari o consentite dalla legge”



Un rapido sguardo oltreoceano: la § 1201 del DMCA

Introduzione di:

- *Anti-circumvention provision* → per *access-control measures*
- *Anti-device provision* → per *access-control measures*
→ per *rights-control measures*
- *Saving clause* nel caso di *fair uses*
- Previsione di specifiche eccezioni all'applicazione dell'ACP e dell'ADP



Torniamo in Europa: prima della dir. 29/2001/CE


Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore [ora codificata nella direttiva 2009/24/CE]

Art. 7

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6, gli Stati membri stabiliscono, conformemente alle legislazioni nazionali, appropriate misure nei confronti della persona che compie uno degli atti elencati alle seguenti lettere a), b) e c):

(omissis)

c) ogni atto di messa in circolazione, o la detenzione a scopo commerciale, di qualsiasi mezzo unicamente inteso a facilitare la rimozione non autorizzata o l'elusione di dispositivi tecnici eventualmente applicati a protezione di un programma.



Torniamo in Europa: prima della dir. 29/2001/CE


Direttiva 98/84/CE del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato

Art. 4

Gli Stati membri vietano sul loro territorio le seguenti attività:

- a) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio o il possesso a fini commerciali di dispositivi illeciti;
- b) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi illeciti;
- c) l'impiego di comunicazioni commerciali per promuovere dispositivi illeciti.

[dovendosi intendere per dispositivi illeciti «*apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l'autorizzazione del prestatore del servizio*»]




La direttiva 29/2001/CE e la generalizzazione delle norme a tutela delle MTP

Il considerando n. 13: premessa o promessa?

(omissis)

(13) Una ricerca comune e un'utilizzazione coerente, su scala europea, delle misure tecniche volte a proteggere le opere e altro materiale protetto e ad assicurare la necessaria informazione sui diritti in materia rivestono un'importanza fondamentale in quanto hanno per oggetto, in ultima analisi, **l'applicazione dei principi e delle garanzie fissati dalle disposizioni giuridiche.**

(omissis)



Art. 6, dir. 29/2001/CE

La definizione di «misure tecnologiche»

(omissis)

3. Ai fini della presente direttiva, per «misure tecnologiche» si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, **non autorizzati** dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore, **così come previsto** dalla legge o dal diritto *sui generis* previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE. (...)

(omissis)



Art. 6, dir. 29/2001/CE

La definizione di «misure tecnologiche»

Il testo inglese


(...) acts, in respect of works or other subject-matter, which are not authorised by the rightholder of any copyright or any right related to copyright as provided for by law or the sui generis right provided for in Chapter III of Directive 96/9/EC.

Il testo francese

(...) actes non autorisés par le **titulaire d'un droit** d'auteur **ou d'un droit** voisin du droit d'auteur prévu par la loi, **ou du droit** sui generis **prévu** au chapitre III de la directive 96/9/CE.

Il testo spagnolo

(...) actos referidos a obras o prestaciones protegidas que no cuenten con la autorización del **titular de los derechos** de autor **o de los derechos** afines a los derechos de autor **establecidos por ley** o el derecho sui generis previsto en el Capítulo III de la Directiva 96/9/CE.




Art. 6, dir. 29/2001/CE Atti “non autorizzati” o atti “vietati”?

Corte giust. UE, 23 gennaio 2014, causa C-355/12, Nintendo

Per quanto riguarda l'articolo 6 della direttiva 2001/29, occorre rilevare che esso obbliga gli Stati membri a prevedere un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di qualsiasi «misura tecnologica» efficace, definita, al suo paragrafo 3, come qualsiasi tecnologia, dispositivo o componente che, nel normale corso del suo funzionamento, è destinato a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore, così come previsto dalla legge, o del diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9.

Poiché gli atti prima menzionati costituiscono [...] la riproduzione delle opere, la loro comunicazione al pubblico e la loro messa a disposizione del pubblico, nonché la distribuzione dell'originale o di copie delle opere, **la protezione giuridica prevista all'articolo 6 della direttiva citata si applica esclusivamente al fine di proteggere il suddetto titolare nei confronti degli atti per i quali è richiesta la sua autorizzazione.**




Art. 6, dir. 29/2001/CE

La definizione di misure tecnologiche «efficaci»


(omissis)

3. (...) Le misure tecnologiche sono considerate «efficaci» nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.

(omissis)



Sono efficaci le MTP che, nella normalità del loro funzionamento, abbiano un livello di sicurezza almeno sufficiente a garantire di non poter essere eluse se non attraverso un'attività intenzionalmente diretta a tale scopo.




Art. 6, dir. 29/2001/CE

L'anti-circumvention provision

1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.

(omissis)



Art. 6, dir. 29/2001/CE *L'anti-device provision*

(omissis)


2. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicità per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi, che:

a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere, o

b) **non abbiano**, se non in misura limitata, **altra finalità o uso commercialmente rilevante**, oltre quello di eludere, o

c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di efficaci misure tecnologiche.

(omissis)




Art. 6, dir. 29/2001/CE *L'anti-device provision*

Il caveat del considerando (48).

(48) Una siffatta protezione giuridica dovrebbe essere accordata alle misure tecnologiche che limitano in modo efficace atti non autorizzati dai titolari del diritto d'autore, dei diritti connessi o del diritto sui generis sulle banche dati, senza tuttavia impedire il normale funzionamento delle attrezzature elettroniche ed il loro sviluppo tecnologico. Tale protezione giuridica non implica alcuna obbligazione di adeguare i dispositivi, i prodotti, le componenti o i servizi a tali misure tecnologiche, purché detti dispositivi, prodotti, componenti o servizi non rientrino nel divieto di cui all'articolo 6. Tale protezione giuridica dovrebbe rispettare il principio della proporzionalità e non dovrebbe vietare i dispositivi o le attività che **hanno una finalità commerciale significativa o un'utilizzazione diversa** dall'elusione della protezione tecnica. Segnatamente, questa protezione non dovrebbe costituire un ostacolo alla ricerca sulla crittografia.



Eco dei «*substantial non-infringing uses*» del caso *Betamax*




Art. 6, dir. 29/2001/CE

Rapporto tra MTP ed eccezioni

(omissis)

4. In deroga alla tutela giuridica di cui al paragrafo 1, in mancanza di **misure volontarie** prese dai titolari, compresi **accordi** fra titolari e altre parti interessate, gli Stati membri prendono **provvedimenti adeguati** affinché i titolari mettano a disposizione del beneficiario di un'eccezione o limitazione, prevista dalla normativa nazionale in conformità dell' articolo 5, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), o dell'articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) o e), i mezzi per fruire della stessa, nella misura necessaria per poter fruire di tale eccezione o limitazione e purché il beneficiario abbia accesso legale all'opera o al materiale protetto in questione.

(omissis)



Art. 6, dir. 29/2001/CE

Rapporto tra MTP ed eccezioni in Rete

(omissis)

4. In deroga alla tutela giuridica di cui al paragrafo 1, in mancanza di misure volontarie prese dai titolari, compresi accordi fra titolari e altre parti interessate, gli Stati membri prendono provvedimenti adeguati affinché i titolari mettano a disposizione del beneficiario di un'eccezione o limitazione, prevista dalla normativa nazionale in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), o dell'articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) o e), i mezzi per fruire della stessa, nella misura necessaria per poter fruire di tale eccezione o limitazione e purché il beneficiario abbia accesso legale all'opera o al materiale protetto in questione.

(omissis)


Le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo non si applicano a opere o altri materiali a disposizione del pubblico sulla base di clausole contrattuali conformemente alle quali i componenti del pubblico possono accedere a dette opere e materiali dal luogo e nel momento scelti individualmente.



Art. 102-quater, l. 22 aprile 1941, n. 633 Valore precettivo della norma?

1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre **sulle opere** o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare **atti non autorizzati dai titolari dei diritti**.

(omissis)




Le MTP devono essere necessariamente apposte «sulle opere»?

Corte giust. UE, 23 gennaio 2014, causa C-355/12, Nintendo

Di conseguenza, si deve considerare che le misure tecnologiche come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che sono in parte incorporate nei supporti fisici dei videogiochi e in parte nelle consolle e che hanno bisogno di un'interazione tra di esse, rientrano nella nozione di «efficaci misure tecnologiche» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 qualora il loro obiettivo consista nell'impedire o nel limitare gli atti che arrecano pregiudizio ai diritti del titolare da esse protetti.

Cass. pen., sez. III, 09/02/2011, n. 8791


Rientrano nella fattispecie penale prevista dall'art. 171 ter comma 1 lett. f bis) l. 22 aprile 1941 n. 633, tutti i congegni principalmente finalizzati a rendere possibile l'elusione delle misure tecnologiche di protezione apposte su materiali od opere protette dal diritto d'autore, non richiedendo la norma incriminatrice la loro diretta apposizione sulle opere o sui materiali tutelati.



Art. 102-quater, l. 22 aprile 1941, n. 633 La definizione di misure tecnologiche «efficaci»

(omissis)

2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di **accesso** o di un procedimento di **protezione**, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle **copie** che realizzi l'obiettivo di protezione.




Art. 102-quater, l. 22 aprile 1941, n. 633

Compatibilità con le norme in materia di software


(omissis)

3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.



Art. 171-bis l.d.a.


1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.



Art. 171-ter, l. 22 aprile 1941, n. 633 *L'anti-device provision*

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di **lucro**:
(omissis)


f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che **abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche** di cui all'art. 102-quater ovvero siano **principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure**. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;



La «prevalenza» della finalità elusiva nella giurisprudenza: il caso *mod-chip*

Trib. Bolzano, 31 dicembre 2003

Quando dei chips, inseriti in una console per videogiochi, consentano all'acquirente della console medesima di leggere altri supporti (fra cui i videogiochi realizzati dallo stesso produttore della console ma destinati ai mercati stranieri, la copia di sicurezza dei videogiochi originali e quelli prodotti da società diverse dal produttore della console medesima, come anche altri supporti di contenuto diverso da quello originariamente previsto) e gli consentano altresì di sfruttare tutte le ulteriori capacità della console di funzionare come computer, tali chips non costituiscono componenti destinati in via principale o prevalente all'elusione delle misure tecnologiche di protezione di cui all'art. 102 quater l.d.a. e quindi non violano la previsione contenuta nell'art. 171 ter, lett. f-bis l.d.a..



La «prevalenza» della finalità elusiva nella giurisprudenza: il caso *mod-chip*

Trib. Bolzano, 28 gennaio 2005

La distribuzione di microchips di consoles per il videogioco modificati anche al fine di consentire la lettura di supporti non originali non costituisce condotta penalmente rilevante ai sensi dell' art. 171-bis della L. n. 633 del 1941, ma costituisce condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 171-ter, lett. f-bis, avendo prevalentemente la finalità di eludere le misure tecnologiche di protezione di cui all'art. 102-quater della medesima legge.



La «prevalenza» della finalità elusiva nella giurisprudenza: il caso *mod-chip*

Trib. Bolzano, 31 marzo 2005


Una volta accertato che l'imputato ha detenuto per la vendita nonché installato "chip" in grado di modificare la "console" affinché la stessa sia in grado di "girare" tutti i tipi di giochi e una volta accertato che gli usi per i quali viene abilitata la "console" in seguito all'utilizzo del "modchip" sono per la maggioranza illeciti, se ne trae la conseguenza che la detenzione degli stessi, la commercializzazione e l'uso diretto, costituiscono condotte penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 171 ter, lett. f bis) l.d.a.



La «prevalenza» della finalità elusiva nella giurisprudenza: il caso *mod-chip*

Trib. Bolzano, 20 dicembre 2005


Non costituisce reato la detenzione e la commercializzazione di “console” per videogiochi modificate e di “modchip”, in quanto la finalità prevalente di questi ultimi non è quella di eludere i meccanismi di protezione di cui all'art. 102 quater legge n. 633/1941



La «prevalenza» della finalità elusiva nella giurisprudenza: il caso *mod-chip*

Corte giust. UE, 23 gennaio 2014, causa C-355/12, Nintendo

A tal proposito, nell'ambito dell'esame della finalità dei suddetti dispositivi, prodotti o componenti, la prova dell'uso che i terzi effettivamente ne fanno sarà, in funzione delle circostanze di cui trattasi, particolarmente rilevante. Il giudice del rinvio può esaminare, segnatamente, con quale frequenza gli apparati di PC Box vengono effettivamente utilizzati per consentire l'uso di copie non autorizzate di giochi Nintendo, e con licenza Nintendo, sulle consolle Nintendo, nonché la frequenza con cui tali apparati sono utilizzati a fini che non violano il diritto d'autore sui giochi Nintendo o con licenza Nintendo.




La «prevalenza» della finalità elusiva nella giurisprudenza: i casi *splitty e kit-sharer*

Trib. Trento, 3 maggio 2004

La detenzione e la commercializzazione di apparecchiature che consentono di fruire, su più televisori, di programmi satellitari ad accesso condizionato (il provvedimento di sequestro conservativo delle quali va pertanto annullato) non integra gli estremi del reato di cui all'art. 171 ter, lett. f bis), L. n. 633 del 1941, in quanto le suddette attrezzature presentano una finalità commerciale significativa e sono suscettibili di una utilizzazione diversa dalla elusione delle misure tecnologiche di protezione.

Cass. pen., 7 aprile 2004


La fabbricazione, la distribuzione e la vendita a fini di lucro di apparecchiature (c.d. kit sharer), che consentono di fruire, su più televisori, di programmi satellitari ad accesso condizionato (il provvedimento di sequestro preventivo delle quali va confermato) integra gli estremi del reato di cui all'art. 171-ter lett. f-bis L. n. 633 del 1941, in quanto le suddette apparecchiature hanno la prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione.



Art. 173-quater, l. 22 aprile 1941, n. 633 *Anti-circumvention provision*


Il comma 3 dell'art. 102-quater della **bozza** di decreto di recepimento, sanzionava gli:

«atti finalizzati all'elusione o alla rimozione delle misure tecnologiche di protezione **che diano luogo ad un utilizzo abusivo** di opere dell'ingegno o di materiali protetti»



Art. 174-ter, l. 22 aprile 1941, n. 633 *Anti-circumvention provision*


1. Chiunque **abusivamente** utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, **anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione**, opere o materiali protetti, oppure **acquista o noleggia** supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero **attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche** è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.



Art. 174-ter, l. 22 aprile 1941, n. 633 *Anti-circumvention provision*

	Atti prodromici	Atti elusivi	Atti abusivi
EUCD	Anti-device provision	Anti-circumvention provision	Norme che sanzionano la violazione dei diritti esclusivi
LDA	174-ter, seconda parte + 171-ter, lett. f-bis)		174-ter, prima parte + Norme che sanzionano la violazione dei diritti esclusivi


Nel nostro ordinamento giuridico non esiste una norma che sanzioni di per sé l'elusione di una misura tecnologica di protezione



Art. 71-quinquies, l. 22 aprile 1941, n. 633

Rapporto tra MTP ed eccezioni

1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono **tenuti ad adottare idonee soluzioni**, anche mediante la stipula di appositi **accordi** con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.
(*omissis*)




Art. 71-quinquies, l. 22 aprile 1941, n. 633 In mancanza di «idonee soluzioni»...

(omissis)

4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di cui all'articolo 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalità di cui all'articolo 194-bis.

(omissis)




Art. 71-quinquies, l. 22 aprile 1941, n. 633 Rapporto tra MTP ed eccezioni in Rete

(omissis)

3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, **quando l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.**

(omissis)



Art. 71-sexies, l. 22 aprile 1941, n. 633


Rapporto tra MTP e copia privata

1. È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, **nel rispetto delle misure tecnologiche** di cui all'articolo 102-quater.

(omissis)

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica **alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico** in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, **possa effettuare una copia privata, anche solo analogica**, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Prof. Avv. Giorgio Spedicato

giorgio.spedicato@unibo.it